


SENTENZA N. 4324 / 09



Procedimento civile
iscritto nel R.G.
al n. 34033/08

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Milano

I° Sezione Civile

composta dai Sigg.ri Magistrati:

1) dott.	Alberto	Vigorelli	Presidente
2) dott.	Serena	Baccolini	Giudice rel. est.
3) dott.	Patrizio	Gattari	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile rubricata al numero di ruolo generale sopraindicato, discusso
nella Camera di Consiglio del 5/2/2009 e vertente

tra

nato a Ciudad Habana (Cuba) il 13/1/1961

C.F.

rappresentato e difeso in causa dagli avv.ti Alberto Guariso, Eugenio Polizzi e
Livio Neri ed elett.te domiciliato presso lo studio degli stessi in Milano Viale
Regina Margherita n. 30

PARTE ATTRICE

e

MINISTERO dell'INTERNO, in persona del Ministro in carica

C.F. 80185690585

rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello stato presso i cui
Uffici in Milano via Freguglia n. 1 è domiciliato

PARTE CONVENUTA



con l'intervento del PM presso il Tribunale di Milano nella persona del sost. dott.
Maria Laura Amato

Oggetto: Riconoscimento status di apolide ai sensi della Convenzione di New
York del 28/9/1954

CONCLUSIONI

per parte attrice e per parte convenuta: come da fogli allegati in copia e
depositati all'udienza del di precisazione delle conclusioni da intendersi come
integralmente trascritte.

[A large diagonal line is drawn across the page, likely indicating that the content has been redacted or is otherwise obscured.]

CONCLUSIONI PER IL MINISTERO INTERNO

Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, *contrariis reiectis*, preliminarmente e in via principale dichiarare il proprio difetto di giurisdizione per i motivi di cui in comparsa di risposta; in via subordinata, accertata la propria incompetenza territoriale dichiarare la competenza del Tribunale di ROMA; nel merito respingere comunque tutte le domande *ex adverso* proposte - sia in via principale che in via subordinata che in via cautelare - siccome infondate in fatto e in diritto, oltre che non provate.

Il tutto con vittoria di spese, diritti e onorari.

94



uono Stato.

Precisazione delle conclusioni

Voglia il Giudice adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:

accertare e dichiarare il diritto del ricorrente, sig.

, al riconoscimento dello *status* di apolide ai sensi della Convenzione di New York del 28 settembre 1954 sullo statuto degli apolidi, ratificata con legge n.206 del 1° febbraio 1962.

Con vittoria di spese, onorari e diritti, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari.

Milano, 30 ottobre 2008

Enrico Boligni

per il P.M.:

" Visti gli atti del presente procedimento chiede che l'ill.mo Tribunale voglia rigettare le domande proposte dall'attore difettandone i presupposti in fatto ed in diritto".

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto in data 8/5/2008 / conveniva in giudizio avanti al Tribunale di Milano il Ministero dell'Interno al fine di sentire accertare il suo diritto al riconoscimento dello status di apolide ai sensi della Convenzione di New York del 28/9/1954 ratificata con legge n. 206/1962.

Esponeva parte attrice: a) di essere titolare di passaporto cubano e di avere fatto ingresso sul territorio italiano in data 6/3/2005 in forza di un visto per motivi di turismo; b) di avere svolto attività lavorativa prima come addetto alle pulizie e poi come fisioterapista; c) che volendo rientrare a Cuba, per far visita a parenti, aveva inoltrato richiesta di autorizzazione al Consolato Generale di Cuba; d) che in data 7/3/2008 il Consolato aveva rifiutato l'autorizzazione certificandone la condizione di emigrante; e) che pur avendo mantenuto la cittadinanza cubana non gli era consentito fare rientro in patria se non previa autorizzazione che, tuttavia, poteva essere rilasciata solo se in possesso di permesso di soggiorno non ottenibile sulla base dell'attuale legislazione italiana.

Instaurato il contraddittorio, si costituiva il Ministero dell'Interno con memoria difensiva depositata in data 11/9/2008 eccependo, in via preliminare, il difetto di giurisdizione e l'incompetenza territoriale del Tribunale adito nonché, nel merito, l'infondatezza della domanda.

In assenza di attività istruttoria la causa, sulle conclusioni in epigrafe trascritte ed acquisite quelle del PM, veniva discussa nella Camera di Consiglio del 5/2/2009.

MOTIVI DELLA DECISIONE



Preliminarmente occorre affermare la giurisdizione di questo Tribunale adito con atto depositato in data 13/5/2008 ai fini dell'accertamento della mancanza di un legame di appartenenza di (titolare di passaporto cubano n. 01601292) con uno Stato diverso dal nostro e " *per accertare uno status che, se per un verso può essere un presupposto di diritti e doveri sul territorio sovranazionale (art.1 della Convenzione di New York del 28/9/1954 e art. 15 della Dichiarazione Universale dei diritti dell'Uomo approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10/12/1948) e nazionale (v. ad esempio art. 1,4,5,9,16 l. 5/2/1992 n. 91 rivolti anche all'apolide in presenza peraltro di diversi ulteriori requisiti), dall'altro tuttavia non instaura né potrebbe instaurare alcuna diretta relazione di appartenenza con il nostro ordinamento e territorio, il quale pertanto non può avere interesse a contrastare un accertamento ai cui effetti rimane comunque estraneo se non per la necessità di rivolgere all'apolide, al pari dello straniero, unicamente quel complesso di norme che ne disciplinano la presenza sul territorio in ambito civile, penale ed amministrativo al pari dei cittadini stranieri*" (Tribunale di Milano sez. IX civile decreto 5/3/2003 est. Cosentini).

Tale richiesta non trova ostacolo nella certificazione amministrativa prevista dall'art. 17 DPR n. 572/93 (che, in base ad un'interpretazione letterale della norma citata, rappresenta una delle possibili modalità di accertamento di detto status né, in assenza di espressa previsione, una procedura necessariamente preventiva all'accertamento giudiziario) non potendosi negare la tutela a fronte di un diritto soggettivo di carattere personale quale è l'accertamento dello status di apolide e cui viene riconosciuta protezione in ambito sovranazionale (Tribunale di Firenze decreto 29/1/1996 est. Braccagni; Tribunale di Prato decreto 14/1/1997 est. Manna; Tribunale di Firenze decreto 28/2/2001 est. Delle Vergini; Tribunale di Reggio Emilia decreto 23/4/2002 est. Scati).

Competente territorialmente ad emettere la relativa declaratoria, vertendosi in ipotesi di mero accertamento dello status e che si traduce nella verifica del mancato possesso di qualunque cittadinanza da parte del richiedente, è il Tribunale del luogo di dimora del richiedente (Tribunale di Taranto decreto 19/2/1954 est. Ridolà) e che, nella fattispecie per cui è causa, non è contestato essere ubicata nel Circondario del Tribunale di Milano adito dall' con ricorso ex art. 737 e ss. cpc.



Con provvedimento reso alla prima udienza il G.I. ha provveduto a modificare il rito in ordinario regolarizzando il contraddittorio nei termini concordati dalle parti onde escludere un concreto pregiudizio alla difesa dell'amministrazione convenuta.

Invero, la questione sulla procedura con la quale introdurre la domanda di accertamento dello status di apolide è tra le più dibattute sia in giurisprudenza che in dottrina e la scelta di questo Collegio di confermare l'opzione per il rito contenzioso ordinario (Tribunale di Milano sez. I civile 31/5/1976; Tribunale di Milano sez. I civile 25/1/1990; Tribunale di Alessandria 19/6/2000; Corte di Appello di Firenze 12/11/2002) trova giustificazione nella considerazione che per l'applicabilità del rito camerale occorre sempre una specifica previsione normativa (previsione assente nella normativa di riferimento applicabile alla fattispecie oggetto di esame) e che il Ministero dell'Interno ha un interesse a resistere a siffatta richiesta di accertamento per le conseguenze giuridiche che discendono dalla condizione di apolide.

Ciò premesso, occorre procedere ad esaminare la fondatezza nel merito della domanda proposta e rispetto alla quale il PM ha concluso in termini di rigetto.

La Convenzione di New York 28/9/1954, ratificata in Italia con l. n. 306/62, definisce apolide (art. 1) la persona che nessuno Stato considera come proprio cittadino alla stregua della sua legislazione e devono ritenersi esclusi dalla sfera di operatività di tale Convenzione i soggetti che possono beneficiare della protezione degli organismi ONU o che, comunque, siano destinatari nello Stato di residenza degli stessi diritti e doveri spettanti ai cittadini.

Dalla lettura complessiva di tali previsioni, è possibile affermare che per il richiedente (accertamento dello status di *apolidia successiva o derivata* come nella fattispecie per cui è causa avendo il richiedente dedotto la perdita della cittadinanza cubana per un fatto successivo alla nascita) l'oggetto della prova è essenzialmente limitato alla dimostrazione della perdita della cittadinanza di origine ed al mancato acquisto di quella dello Stato ove ha ubicato il suo domicilio ed intrattenga un collegamento effettivo (Tribunale di Torino 23/6/1988).

Prova che può essere data per via indiziaria attraverso l'esame di tutti gli elementi disponibili (Corte di Appello di Roma sez. I 22/4/2003 est. Redivo) ivi compresi univoci atti di rifiuto degli organi nazionali ad accordare la tipica



protezione spettante al cittadino pur in assenza di un atto formale di privazione della cittadinanza originaria (Cass. sez. I n. 14918/2007).

Parte attrice ha fornito la prova quanto ad entrambi i profili producendo sia la certificazione del Consolato Generale di Cuba attestante che " *il cittadino cubano* , nato a *Ciudad Habana (Cuba) il 13/1/1961* - *passaporto cubano numero* _____ *rilasciato il 14/6/2007* - *presenta la categoria di emigrante essendo decorso il termine di 11 (undici) mesi dall'uscita dal territorio cubano e pertanto scaduto il permesso di viaggio all'estero rilasciato dalle autorità cubane competenti*" che copia del precedente passaporto (n. _____), con apposto il visto per turismo per gli Strati aderenti al Trattato di Schengen (valido dal 1/3/2005 al 14/4/2005) e con cui era entrato nel territorio italiano il 6/3/2005 ivi trattenendosi stabilmente.

La certificazione del Consolato Generale di Cuba attesta, altresì, che il richiedente - essendosi trattenuto all'estero oltre gli 11 mesi previsti dal permesso di viaggio - per poter rientrare nel territorio dello Stato di origine deve ottenere un permesso di ingresso soggetto al potere discrezionale delle autorità cubane di immigrazione (l. n. 989/61 dello Stato di Cuba) sul presupposto del possesso di permesso di soggiorno rilasciato dalle autorità italiane e, comunque, con una limitazione temporale del soggiorno (30 giorni rinnovabili per un massimo di ulteriori 30 giorni) senza la possibilità di ristabilire la propria residenza su quel territorio.

L'impossibilità del richiedente di soggiornare nello Stato di origine a tempo indeterminato e, comunque, solo previa concessione di uno specifico permesso per poter rientrare nel territorio cubano evidenzia la scissione di quel legame effettivo tra lo Stato ed i sudditi che rappresenta l' elemento costitutivo della cittadinanza.

Infatti, ancorchè non sia stato emesso un provvedimento formale nei confronti del richiedente da parte dello Stato Cubano di perdita della cittadinanza è possibile affermare che il trattamento a lui riservato non solo lo ha equiparato in fatto alla condizione dello straniero ma integra un'oggettiva manifestazione dell'Autorità nazionale di non accordargli la tipica protezione spettante al cittadino (in ordine al diritto del cittadino di risiedere nel territorio del proprio stato senza limiti e di non poterne essere allontanato per il suo " *legame ontologico con la comunità nazionale e per la presenza di un nesso giuridico costitutivo con lo Stato...*" cfr.



Corte Costituzionale ord. n. 62/1994).

La positiva ricorrenza dei presupposti che legittimano l'accoglimento della domanda, sulla scorta della diffusa giurisprudenza di merito formatasi proprio con riguardo alla posizione giuridica dei cittadini cubani emigranti incompatibile con lo status di cittadino (Tribunale di Milano sez. IX civile decreto 12/2/2003 est. Cosentini; Tribunale di Reggio Emilia decreto 23/4/2002 est. Scatti; Tribunale di Prato decreto 28/6/2000 est. Magi; Tribunale di Firenze decreto 28/2/2001 est. Delle Vergini), trova conferma anche nell'assenza di elementi che facciano ritenere che parte attrice abbia intrattenuto rapporti di un certo rilievo (tali da far pensare ad un effettivo collegamento) con altri Stati sotto il profilo del possibile acquisto di altra cittadinanza diversa da quella originaria.

Conclusivamente alla luce di tali risultanze la domanda di accertamento di status di apolidia deve essere accolta.

La scelta di parte attrice di non percorrere l'iter amministrativo ai sensi del DPR n. 572/93 ed i diversi orientamenti giurisprudenziali esistenti - quanto alle questioni preliminari sollevate dall'Amministrazione convenuta - fanno ritenere sussistenti i giusti motivi per dichiarare integralmente compensate fra le parti le spese di lite.

P Q M

Il Tribunale di Milano, 1° Sezione Civile, definitivamente pronunciando disattese ogni diverse domande eccezioni e deduzioni, così provvede:

- a) accerta che _____ nato a Ciudad Habana - Cuba – il 13/1/1961 (titolare del passaporto cubano n. _____ rifasciato il 14/6/2007) si trova in condizione di apolidia;
- b) dichiara le spese di lite integralmente compensate fra le parti.

Così deciso in Milano il 5/2/2009

Il Giudice rel. est.

Il Presidente

TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE 1° CIVILE
DEPOSITATO OGGI

★ 3.1 MAR. 2009 ★

CANCELLIERE CI
Angela Delperio